

Argomento	Diritti e tutela legale > Il diritto di voto
Titolo	Il diritto di voto delle persone con disabilità
Descrizione del Servizio	<p>Il diritto di voto è sancito dalla Costituzione italiana. All'articolo 48, comma 4, la Carta costituzionale precisa che il diritto di voto «non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».</p> <p>Le condizioni di salute, pertanto, non possono limitare l'esercizio di tale diritto. I cittadini con disabilità che hanno difficoltà o si trovano nell'impossibilità di recarsi alle urne, hanno diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • farsi assistere da un accompagnatore alle urne; • votare in un'altra sezione qualora siano presenti barriere architettoniche; • trasporto gratuito alle urne; • voto a domicilio. <p>Farsi assistere da un accompagnatore alle urne</p> <p>Secondo la normativa vigente sono da considerarsi «elettori fisicamente impediti», «i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità».</p> <p>Le persone con queste disabilità possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia (o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore).</p> <p>La L. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l'accompagnatore dell'elettore con disabilità sia iscritto nelle liste elettorali del medesimo comune. È sufficiente che sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore viene apportata un'apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale egli ha assolto tale compito. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.</p> <p>Cosa si deve mostrare al presidente di seggio</p> <p>Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dalla ASL di residenza. Tale documento deve precisare che la disabilità fisica «impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore». Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.</p> <p>L'elettore che necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il proprio voto, non occorre che presenti alcun certificato.</p> <p>Attenzione: l'elettore che ha una cecità può esibire al presidente del seggio, quale documento probatorio della propria disabilità, il cosiddetto «libretto di pensione» dal quale si evince la cecità accertata.</p> <p>Trasporto gratuito: Al fine di agevolare l'esercizio di voto agli elettori con disabilità che non possono usufruire di un mezzo di trasporto (proprio o altrui), i Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale dalla propria abitazione.</p> <p>Annotazione permanente del diritto al voto assistito</p> <p>Gli elettori con le disabilità di cui sopra, per evitare di doversi munire dell'apposito certificato medico ogni volta che sono chiamati ad una consultazione elettorale, possono preventivamente chiedere all'Ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale, mediante</p>

apposizione di apposito simbolo. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali. Per ottenere l'annotazione sulla propria tessera elettorale è necessario presentare il certificato medico rilasciato dalla ASL.

Presenza di barriere architettoniche: voto in un'altra sezione

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, l'elettore con capacità sensibilmente ridotta o impossibilità di deambulazione può votare presso un'altra sezione del proprio Comune, priva di barriere architettoniche. Deve presentare assieme al certificato elettorale un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria ASL di residenza (è ammessa anche una copia autenticata della patente di guida speciale), purché dalla documentazione esibita risulti la capacità gravemente ridotta o l'impossibilità di deambulazione. Nel caso in cui l'elettore con disabilità non disponga di alcuna certificazione, oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza tale condizione, è possibile richiedere, gratuitamente una visita alla ASL di residenza.

Sarà cura del presidente di seggio iscrivere l'elettore con disabilità nella lista elettorale della sezione accessibile e di prenderne nota nel verbale. Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, è necessario che l'elettore con disabilità si premunisca di una copia, anche non autenticata, da consegnare al presidente di seggio.

Nota: la ASL, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, deve garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.

Voto a domicilio

Dal 2006 è ammessa la possibilità di voto a domicilio esclusivamente per le persone affette da gravi patologie, tali da impedirne l'allontanamento dalla propria abitazione (o dal luogo in cui dimorano), che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Queste persone potranno votare nel luogo dove dimorano (che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza).

La Legge n. 46 del 7 maggio 2009 va ad estendere la possibilità di votare a domicilio anche agli elettori che, pur non dipendendo da un macchinario, siano affetti da disabilità tali che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria dimora (articolo 1, comma 1, della Legge 46/2009). Nello specifico, con la nuova legge, si estende la platea dei beneficiari. Hanno diritto, quindi, a poter votare presso il proprio domicilio:

- gli elettori affetti da gravissime disabilità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto disposto dal Comune di cui all'articolo 29 della Legge 104/92;
- gli elettori affetti da gravi disabilità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Per quali consultazioni

Tale possibilità è ammessa in occasione delle elezioni politiche dei membri del Parlamento italiano (Camera, e Senato), dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali, le disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, al sindaco del Comune nelle

	<p>cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, e indicando l'indirizzo completo.</p> <p>Devono presentare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che la condizione di intransportabilità o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sia tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l'esercizio del diritto al voto. Questo certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalla ASL.</p>
Requisiti	<p>Possono esercitare il diritto di voto nei modi sopra indicati i seguenti elettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone con cecità; • persone alle quali sono state amputate entrambe le mani; • persone che hanno una riduzione totale dei livelli di funzionamento degli arti superiori e/o inferiori; • persone che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; • persone che hanno disabilità che le rendano intransportabili.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	<p>Per richiedere le certificazioni mediche è necessario rivolgersi alla sede centrale della ASL. Per richiedere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito rivolgersi al Comune di iscrizione elettorale.</p>
Documentazione	<p>La documentazione da presentare al presidente del seggio o all'Ufficio elettorale del Comune, oltre al certificato elettorale, è la seguente in alternativa a seconda della situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato rilasciato da medici designati dalla ASL di residenza in cui si deve precisare che la disabilità fisica «impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore» (per gli elettori che si devono far assistere); • libretto di pensione (solo per le persone con cecità); • annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale; • un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria ASL di residenza (è ammessa anche una copia autenticata della patente di guida speciale) in cui risulti la capacità gravemente ridotta o l'impossibilità di deambulazione (per gli elettori che devono cambiare sezione a causa delle barriere architettoniche); • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicando l'indirizzo completo a cui allegare: la copia della tessera elettorale; un certificato medico che attesti l'esistenza delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature; dichiarazione di necessità di essere assistito durante l'esercizio del voto (per gli elettori che necessitano di una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali).
Procedura	<p>Il primo passaggio che l'elettore deve fare, nell'imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o "intransportabilità").</p> <p>La certificazione viene rilasciata esclusivamente dalla Asl attraverso propri medici incaricati e deve essere in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli "intransportabili", deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.</p>

	<p>Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.</p> <p>Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora recante l'indicazione dell'indirizzo completo oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato della Asl.</p> <p>La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.</p> <p>La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell'impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.</p>
Fonti Normative	<p>Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, n. 17 «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»</p> <p>Legge n. 46 del 7 maggio 2009, «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».</p> <p>Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche».</p> <p>Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (in particolare il primo comma dell'articolo 29).</p> <p>Legge n. 15 del 15 gennaio 1991, «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti».</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, «Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati» (in particolare gli articoli 55 e 56).</p>
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	<p>Il diritto di voto e l'accessibilità dei seggi elettorali (handylex.org)</p> <p>Tutti i Diritti Umani per Tutti e Tutte (cpaonline.it)</p>
Autore	Francesca Duranti
Data	31/07/2022